ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. a socio unico



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE (A)

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

PARTE SPECIALE (B)

Reati societari

PARTE SPECIALE (C)

Reati contro la Fede Pubblica

PARTE SPECIALE (D)

Reati finanziari - Abusi di Mercato

PARTE SPECIALE (E)

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

PARTE SPECIALE (F)

Reati contro la personalità individuale, contro la vita e contro l'incolumità individuale

PARTE SPECIALE (G)

Reati transnazionali

PARTE SPECIALE (H)

Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PARTE SPECIALE (I)

Ricettazione, Riciclaggio, Auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

PARTE SPECIALE (L)

I Reati informatici

PARTE SPECIALE (M)

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE (N)

I Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale (0)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE (P)

Delitti contro l'Industria ed il Commercio

PARTE SPECIALE (Q)

I Reati contro l'ambiente

PARTE SPECIALE (R)

I Reati contro il patrimonio culturale

PARTE SPECIALE (S)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE (T)

Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

PARTE SPECIALE (U)

Reati tributari

PARTE SPECIALE (V)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

Definizioni

- "Arval" o "Società": Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico;
- "Attività Sensibile": attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Arval;
- "Cliente/i": persona giuridica e/o fisica con un accordo contrattuale in essere con Arval per il noleggio di autoveicoli e/o per l'acquisto di auto usate e/o, ancora, per l'acquisto di servizi messi a disposizione da Arval;
- "Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas" o "Codice di Condotta di Gruppo": codice di condotta del Gruppo BNP Paribas, recepito da Arval con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- "Codice di Comportamento antitrust": regole di comportamento in materia di diritto alla concorrenza leale adottato da Arval con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- "Consulente/i": chi agisce in favore o in nome e/o per conto di Arval sulla base di un mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione;
- "<u>Dipendente</u>": persona fisica che lavora per Arval nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado e persona fisica proveniente da altre Società del Gruppo e distaccata presso Arval;
- ➤ "<u>D. Lgs. 231/2001</u>" o "<u>Decreto</u>": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- ▶ "D. Lgs. 24/2023" o "Decreto Whistleblowing": il Decreto Legislativo n. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- "Gruppo": Arval S.A. e le Società da essa controllate, inclusa Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico;
- "Intermediario": persona giuridica con cui la Società addiviene ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata atta a procacciare nuovi clienti di noleggio dietro il riconoscimento di apposita remunerazione al riguardo (Procacciatore d'affari, Agente, Dealer, Broker);
- > "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,

- gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria la prima volta in data 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate e relative integrazioni (ultima versione del marzo 2014);
- "Modello" o "Modello Organizzativo 231": il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Arval con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza nonché sull'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Arval;
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Arval;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, intendendosi l'insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;
- "Partner": controparti contrattuali di Arval sia persone fisiche che persone giuridiche (in particolare fornitori, sub-fornitori e outsourcers) che forniscono alla Società beni e/o servizi, ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la Società concluda un'associazione temporanea d'impresa ATI, joint venture, consorzi, ecc.);
- "Reati": i reati ai quali si applica di tempo in tempo la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- "Regole e Principi Generali": le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- "Soggetti apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- "Soggetti subordinati": persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente;
- ➤ "Whistleblowing": sistema di gestione delle segnalazioni di condotte potenzialmente illecite istituito ai sensi del D.lgs. 24/2023.

SOMMARIO

PREN	1ESSA		11
PART	E GENE	RALE	17
		ecreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e la normativa rilevante	
		inee Guida di Confindustria	
		nodello di governance ed il sistema organizzativo di Arval	
		dello e Codice di Condotta di Gruppo	
		Iodello Arval	
	2.5.1	La costruzione del Modello Arval	33
	2.5.2	La funzione del Modello	36
	2.5.3	Principi ed elementi ispiratori del Modello	37
	2.5.4	L'adozione del Modello Arval e sue successive modifiche	38
	2.5.5	I Destinatari del Modello	40
	2.6 Le A	Attività Sensibili di Arval	40
	2.7 L'Or	ganismo interno di Vigilanza ("OdV")	46
	2.7.1	Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza	
	2.7.2	Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza	
	2.7.3	Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale	55
	2.7.4	Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed inform	
	specifich	ne obbligatorie	
	2.7.5	Segnalazioni (Whistleblowing) ex D. Lgs. 24/2023 (integrazione art. 6 com	ma 2-
	bis del D	D. Lgs. 231/2001)	
	2.7.6	Raccolta e conservazione delle informazioni	
	2.8 La g	gestione delle risorse economiche e finanziarie - Controllo di gestione	
		eghe	
		ormazione del personale e la diffusione del Modello	
	2.10.1	Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi Sociali e Organismo di	
	Vigilanz	a 63	
	2.10.2	Informazione a Clienti, Consulenti, Intermediari e Partner	64
	2.11 La g	gestione del personale	64
	2.11.1	Il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale	
	2.11.2	Il sistema di debriefing del personale dimissionario	
	2.11.3	Sistema disciplinare	
	2.11.4	Soggetti sottoposti	
		dotte sanzionabili	
	2.12.1	Criteri di applicazione delle sanzioni	
	2.12.2	Tipologia delle sanzioni: per i lavoratori dipendenti non dirigenti	
	2.12.3	Per il personale dipendente con qualifica dirigenziale ("Dirigenti")	
	2.12.4	Per gli Amministratori, i Sindaci, i membri dell'OdV ed i Direttori Generali	
		i dal Consiglio di Amministrazione	
	2.12.5	Per le Società di Service e per gli altri soggetti terzi	
	2.12.6	Per le Società di Revisione	
PART	E SPECIA		
		ncipi e regole generali di comportamento	
		petto delle leggi	
		flitto di interessi	
		ervatezza	
		nunicazioni all'esterno	
		ela dei beni aziendali	
	3.7 Reg	ali e benefici	75

4 PARTE SPECIALE (A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA	
AMMINISTRAZIONÈ E CONTRO IL PATRIMONIO	76
4.1 I singoli reati	77
4.2 Cosa s'intende per "Pubblica Amministrazione"	
4.3 Funzione della Parte Speciale (A)	
4.4 Le Attività Sensibili	
4.5 Regole generali	
4.5.1 Il sistema organizzativo generale	98
4.6 Procedure aziendali di attuazione dei principi4.7 I controlli dell'OdV	
5 PARTE SPECIALE (B) I REATI SOCIETARI	
5.1 singoli reati	105
5.2 Funzione della Parte Speciale (B)	112
5.3 Le Attività Sensibili	
5.4 Regole generali	113
5.4.1 Il sistema organizzativo	
5.4.2 Principi generali di comportamento	
5.5 Procedure aziendali di attuazione dei principi	
5.5.1 Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla	
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bil	
d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)	
5.5.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'	
comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione econom patrimoniale o finanziaria di Arval	
5.5.3 Operazioni relative al capitale sociale ed operazioni M&A	
5.5.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	
5.5.5 Sistemi premiali per i Clienti - Corruzione tra privati	
5.6 I controlli dell'OdV	
6 PARTE SPECIALE (C) I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	122
6.1 I singoli reati	123
6.2 Le Attività Sensibili	
6.3 I controlli dell'OdV	
7 PARTE SPECIALE (D) REATI FINANZIARI (ABUSI DI MERCATO)	120
7.1 singoli reati	120 129
7.2 Le Attività Sensibili	
8 PARTE SPECIALE (E) REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSI	
DELL'ORDINE DEMOCRATICO	JIVL 122
8.1 I singoli reati	
8.3 Le Attività Sensibili	
8.4 Regole generali	
8.4.1 Il sistema in linea generale	
8.4.2 Principi generali di comportamento	
8.4.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	
8.5 I controlli dell'OdV	
9 PARTE SPECIALE (F) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CO	NTRO LA
VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE	
9.1 I singoli reati	
9.2 Le Attività Sensibili	
9.3. Lontrolli dell'OdV	145

10 PARTE SPECIALE (G) REATI TRANSNAZIONALI	146
10.11 singoli reati (art. 10 L. 146/2006)	147
10.2 Funzione della Parte Speciale (G)	151
10.3 Le Attività Sensibili	
10.4 Regole generali	152
10.4.1 Il sistema in linea generale	152
10.4.2 Principi generali di comportamento	
10.4.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	
10.51 controlli dell'OdV	155
11 PARTE SPECIALE (H) REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TU	
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	
11.11 singoli reati	157
11.1.1 La legge 215 del 17 dicembre 2021 (conversione in legge del D.L. 146/	
21,10,2021)	
11.1.2 Elenco violazioni ALL. 1 D.Lgs 81/2008	
11.1.3 Provvedimenti di sospensione e competenze	
11.1.4 Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensioni	
11.1.5 Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sosper	
11.2 Le Attività Sensibili	
11.3.1 Il sistema in linea generale	105 165
11.3.2 Principi generali di comportamento	
11.3.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	
11.41 controlli dell'OdV.	
12 PARTE SPECIALE (I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTO-RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	<i>177</i> 178
12.3 Regole generali	
12.3.1 Il sistema in linea generale	
12.3.2 Principi generali di comportamento	
12.3.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	183
12.41 controlli dell'OdV	185
13 PARTE SPECIALE (L) I REATI INFORMATICI	186
13.11 singoli reati	187
13.2 Funzione della Parte Speciale (L)	
13.3 Le Attività Sensibili	
13.4 Regole generali	
13.4.1 Il sistema in linea generale	
13.4.2 Destinatari	
13.4.3 Principi generali di comportamento	
13.4.4 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	
13.51 controlli dell'OdV	199
14 PARTE SPECIALE (M) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO	
D'AUTORE	
14.11 singoli reati	
14.2 Le Attività Sensibili	
14.31 controlli dell'OdV	
15 PARTE SPECIALE (N) I DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZ	ZATA207
15.11 singoli reati	208
15.2 Le Attività Sensibili	211

15.31 controlli dell'OdV	211
16 PARTE SPECIALE (O) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A	
RENDERE DICHIARAŽIÓNI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	212
16.1I singoli reati	213
16.2 Le Attività Sensibili	213
16.31 controlli dell'OdV	213
17 PARTE SPECIALE (P) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO EL MATERIA DI CONTRABBANDO	
17.11 singoli reati	215
17.2 Funzione della Parte Speciale (p)	
17.3 Le Attività Sensibili	
17.4 Regole generali	
17.4.1 Il sistema in linea generale	
17.4.3 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	224
17.51 controlli dell'OdV	
18 PARTE SPECIALE (Q) I REATI CONTRO L'AMBIENTE	227
18.1 Premessa	228
18.21 singoli reati	
18.3 Funzione della Parte Speciale (0)	233
18.4Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati ambientali	
18.5 Regole generali	
18.5.1 Il sistema in linea generale	
18.61 controlli dell'OdV	
19 PARTE SPECIALE (R) I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	
19.11 singoli reati	
19.2 Funzione della Parte Speciale (R)	
19.3 Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati contro il patrimonio culturale	
19.4 Regole generali	
19.4.1 Il sistema in linea generale	
19.4.2 Principi generali di comportamento	246
19.51 controlli dell'OdV	248
20 PARTE SPECIALE (S) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI	0.40
SOGGIORNO È IRREGOLARE	
20.11 singoli reati	
20.3 Destinatari della Parte Speciale (R)	
20.4 Principi generali di comportamento	
20.5 Procedure	
21 PARTE SPECIALE (T) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ALDI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI	′
APPARECCHI VIETATI	
21.11 singoli reati	
21.31 controlli dell'OdV.	
22 PARTE SPECIALE (U) I REATI TRIBUTARI	
22.11 singoli reati	
22.3 Regole generali	

22.3.1	Il sistema in linea generale	265
	Principi generali di comportamento	
22.3.3	Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	268
22.41 con	trolli dell'OdV	269
23 PARTE SPE	CIALE (V) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMEN	<i>VTO</i>
DIVERSI DAL C	ONTANTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	270
23.11 sing	goli reati	271
23.2 Le At	tività Sensibili	273
23.3 Rego	le generali	274
23.3.1	Il sistema in linea generale	274
23.3.2	Principi generali di comportamento	275
23.41 con	trolli dell'OdV	276

PREMESSA

Dopo la prima adozione del Modello da parte della Società, avvenuta con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2003, si è più volte intervenuti per adeguare e aggiornare il Modello sia con riferimento agli sviluppi dell'attività aziendale, sia con riferimento all'evoluzione della normativa di riferimento che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente a un numero via via crescente di ipotesi di reato.

L' aggiornamento - approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/3/2020 - ha riguardato i seguenti principali punti:

- Modifiche nella struttura organizzativa di Arval
- Aggiornamento dell'Allegato "A" Protocolli 231
- Integrazione delle seguenti novità legislative nel frattempo intervenute:
 - D.Lgs. 107 del 10 agosto 2018 in materia di "Abusi di mercato" Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014 (PARTE SPECIALE "D");
 - Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (Anticorruzione) recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (Parte Speciale "A");
 - Legge 3 maggio 2019 n. 39 che introduce un nuovo reato tra quelli di cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 25 *quaterdecies*), e cioè i "*Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" (PARTE SPECIALE "S").

L' aggiornamento – approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/1/2021 – ha riguardato i seguenti principali punti:

- eliminazione di qualsiasi riferimento al Codice Etico della Società in seguito all'adozione esclusiva del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas già adottato dalla Società dal 2016 ora con carattere, appunto, di esclusività;
- nuova organizzazione aziendale;
- il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", che ha introdotto il nuovo comma 11-bis all'art. 24-bis del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui, al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi

- informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto Legislativo n. 105/2019 stesso;
- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 quinquiesdecies rubricato "reati tributari" che prevede la responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000: (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha: modificato l'art. 25 quinquiesdecies del Decreto, aggiungendo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione; introdotto all'art. 24 del Decreto i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge n. 898 del 1986), peculato (art. 314, c. 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); introdotto l'art. 25 sexiesdecies in materia di contrabbando prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'aggiornamento aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/07/2022, ha riguardato le seguenti principali novità normative :

- l'approvazione del D.Lgs. 184/2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche all'art. 493-terc.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione

- di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".
- l'approvazione del **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195**, per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Il Decreto, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, non ha introdotto nuovi reati presupposto ma ha modificato alcuni reati già esistenti; invero, ha introdotto importanti modifiche alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) nonché alle previsioni di cui all'art. 9 c.p. ("delitto comune del cittadino all'estero");
- l'approvazione della Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", in vigore a partire dal 23 marzo 2022. Tale legge rielabora il sistema punitivo dei reati contro i beni culturali e paesaggistici, inserendo nel Codice Penale fattispecie incriminatrici autonome e abrogando, contestualmente, le norme in materia già presenti nel Codice medesimo, nonché nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2002). Rilevanti modifiche sono apportate, altresì, al Decreto, laddove si è provveduto ad ampliarne, parallelamente, il catalogo dei reati presupposto. In particolare, l'art. 3 della Legge introduce in relazione alle nuove fattispecie inserite nel Codice Penale due nuovi articoli nel Decreto, segnatamente:
 - l'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale"), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni 518-*undecies* culturali (art. c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - l'art. 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Il presente aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2024, si rende funzionale al recepimento delle ultime modifiche normative sopraggiunte e, in particolare:

 l'approvazione del D. Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing ed il conseguente aggiornamento del sistema interno di gestione delle segnalazioni e della relativa procedura;

- l'approvazione del D.Lgs. del 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha esteso l'elenco dei reati presupposto relativi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, inserendo nel novero dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati Societari) il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023);
- l'approvazione del D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 convertito in L. n. 137/2023 (Decreto Giustizia) recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione". In particolare, l'art. 6-ter del citato Decreto Legislativo, in vigore dal 10 ottobre 2023 ha introdotto:
 - all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") i delitti di (i) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di (ii) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - all'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori") il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512- bis c.p.);
- l'approvazione della Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha esteso il catalogo dei reati presupposto, introducendo all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 il reato di estorsione c.d. "informatica" (art. 629, comma 3, c.p.);
- l'approvazione del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- l'approvazione della Legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", ha ulteriormente modificato l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, in quanto ha:
 - abolito il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.);

- modificato il dispositivo del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- l'approvazione del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", ha modificato i reati presupposto rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di contrabbando, in quanto ha:
 - abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituendolo con l'Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024;
 - introdotto i reati previsti dal D.Lgs. n. 504/1995.

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 fu emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito¹.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità denominata come "amministrativa" degli enti - ma la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da:

- (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apical!");
- (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti subordinat!");

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Sino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava la società indenne da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno - se e in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 Codice Penale).

¹ L'Italia, con il D. Lgs. n. 231/01, ha dato attuazione alla Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

> la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);

la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);

la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed il cui importo va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549) nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, provvisoria (da tre mesi a due anni) o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo che può andare da tre mesi a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le categorie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (artt. 24 e 25): malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(art. 322-bis c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.).
- 2. Reati societari (art. 25-*ter*): false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate

(art. 2622 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – art abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

- 3. Reati contro la fede pubblica (art. 25-*bis*): falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 4. Reati finanziari Abusi di mercato (art. 25-*sexies*): abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-*bis* TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-*ter* TUF), come modificati dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187-*quinquies* TUF).
- 5. Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater): tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

- 6. Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 e quinquies): riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-ter c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199).
- 7. **Reati transnazionali**: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 8. Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies*): lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- 9. Ricettazione, Riciclaggio, Auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*): ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); Auto-riciclaggio (648 ter 1 c.p.).
 - **10. Reati informatici** (art. 24-*bis*): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche

o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-quater c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblico o di interesse pubblico utilità (artt. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse 635-quinquies c.p.); estorsione informatica (art. 629, diffusione e installazione abusiva di comma 3 c.p.); detenzione, apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.c.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.). In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto-legge n. 105/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ed entrata in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato. A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti: fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazione previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza; ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies): messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 co. 1, lett. a-bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non

contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 co. 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 co. 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

12. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*): associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico

e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) (vedi Legge 110/1975).

13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

I reati indicati sub 12 e 13 erano precedentemente previsti nell'ambito dei reati transnazionali alla cui disciplina si rimanda. Con tale operazione il Legislatore - al fine di colmare un gap normativo - ha inteso estendere, anche all'ambito nazionale, la responsabilità della società per i medesimi reati prima sanzionati solo se commessi con condotte caratterizzate dall'elemento della transnazionalità.

- 14. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1.): turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- 15. Reati ambientali (art. 25-*undecies*): uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.3/5 D. Lgs. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 comma 2/5 D.lgs. 152/06); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/06); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 comma 3 / 6 D. Lgs. 152/06); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/06); infedele

indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 comma 4, D. Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260-bis comma 6 D. Lgs. 152/06); omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-bis co. 7/8 D. Lgs. 152/06); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/06); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D. Lgs. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D. Lgs. 202/2007); commercio illecito di specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992); Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.).

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-dvodecies): il D. Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-dvodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (D. Lgs. 159/2011) ha modificato l'art. 25-dvodecies come segue:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

- 17. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies): la Legge 3 maggio del 2019 n. 39 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, integrando la fattispecie di cui al presente punto (Articoli 1 e 4 della Legge n. 401 del 13.12.1989) attraverso l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quaterdecies, come segue:
 - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
 - 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- **18. Reati Tributari** (art. 25-quinquiesdecies). La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:
 - per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
 - per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indiato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
 - per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex

art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF) – ha introdotto il seguente comma 1-bis che stabilisce, relativamente alle frodi IVA a carattere transazionale "sopra soglia", sanzioni differenziate a seconda della fattispecie di reato: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, in entrambi i casi, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) ed e), ossia il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per effetto dell'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – effettuato ad opera del D.L. 124/2019 e del D.Lgs. 75/2020 – delle fattispecie delittuose già citate in Premessa di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 del D.Lgs. 74/2000, si rende applicabile nei confronti delle persone giuridiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato, avente natura di sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre forme di confisca previste dal Decreto.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato, infine, nuovamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 156/2022 che ha sostituito il testo del comma 1-*bis*, che prevede ora la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 degli artt. 4,5 e 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000, esclusivamente "*quando [tali reati] sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro*

dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

- 19. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1). Il D.Lgs. 184/2021, recante "l'Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso ricomprendendo anche:
 - l'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento);
 - l'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
 - l'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale";
 - ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 convertito in L. n. 137/2023 ha, poi, ampliato il novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*octies*.1, introducendo il reato di **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* c.p.) e modificando la rubrica della norma in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori".

- **20. Reati contro il patrimonio culturale** . La Legge 22/2022 introduce due nuovi articoli nel Decreto, segnatamente:
 - l'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale"), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione,

deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

- l'art. 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- Il D. Lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, che l'ente sia esonerato dalla responsabilità in questione qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione "apicale" (i.e. persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che: (i) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, il predetto modello e (ii) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello. Nel caso, invece, in cui il reato sia posto in essere da un soggetto "sottoposto" (i.e. persona fisica sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale), l'adozione e l'efficace attuazione del modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 7).

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I suddetti modelli organizzativi dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività della Società nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- b) prevedere specifici protocolli il cui elenco aggiornato viene allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del Modello stesso diretti a programmare l'implementazione e l'attuazione delle decisioni della Società

in relazione ai reati da prevenire. L'elenco sub "A" verrà aggiornato di tempo in tempo a cura della Funzione Compliance della Società, sottoposto a validazione del Direttore Generale o Amministratore Delegato per essere poi approvato a ratifica dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno o, comunque, quando l'aggiornamento del Modello è sottoposto ad approvazione;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi devono prevedere inoltre "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Tali modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti².

2.2 Le Linee Guida di Confindustria

A tale proposito, Confindustria ha predisposto proprie Linee Guida (approvate il 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate di cui l'ultima versione, approvata dal Ministero di Giustizia, del giugno 2021) che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, costituiscono il codice di comportamento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal D. Lgs. 231/2001 - degli enti aderenti a Confindustria.

Essendo Arval membro di Confindustria, nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima predisposte.

-

² Per la esimente dai reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'art. 30 d.lgs. 81/2008 fornisce indicazioni specifiche circa i requisiti che il modello 231 deve possedere, sancendo, tra l'altro, che "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo."

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.3 Il modello di governance ed il sistema organizzativo di Arval

La Società ha adottato il sistema di governance "tradizionale", strutturato con un Consiglio di Amministrazione, che prevede la nomina di un Amministratore Delegato e/o di un Direttore Generale a cui vengono conferiti idonei poteri operativi e di rappresentanza, e un Collegio Sindacale.

Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo è basato sulla distinzione tra un organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) e un organo di controllo (Collegio Sindacale).

L'organo di controllo è tenuto al controllo sulla gestione, che consiste nella verifica dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli Amministratori

Il controllo contabile viene svolto altresì dalla società di revisione contabile, in merito alla regolarità delle scritture e dei documenti attinenti la registrazione e la documentazione delle operazioni di gestione.

L'incarico deve essere conferito ad una società di revisione, iscritta nel Registro tenuto dal Ministero della giustizia.

Le riunioni del Collegio Sindacale devono avvenire almeno ogni 90 giorni e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale attuale è così articolata:

- Direzione Generale
- Segretariato Generale, nel cui ambito è compresa la Direzione Human Resources e nella cui sfera di responsabilità rientrano le attività di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro,
- Direzione Finance
- Direzione Business Transformation
- Direzione Sales
- Direzione Retail
- Direzione Procurement.

- Direzione Global Operations, che comprende le Direzioni (i) Vehicles & Logistics (ii) Fleet Services (iii) After Market Network (iv) le attività operative di Know Your Customer e Know Your Intermediaries
- Direzione Remarketing
- Direzione Marketing & Digital (la funzione CSR è inclusa).
- Direzione Controls & Performance Office nel cui ambito è compresa l'attività di Rischi Operativi e Controllo Permanente di 1° livello

Pur non essendo Direzioni in senso stretto, assumono rilevanza le seguenti funzioni:

- <u>Ufficio Legale</u>, con dipendenza gerarchica diretta dall'omologa Funzione presso la Capogruppo Arval SA (Corporate), e con dipendenza funzionale dal Direttore Generale, con compiti di presidio legale
- Risk Management (Chief Risk Officer), con dipendenza gerarchica dall'omologa Funzione presso la Capogruppo Arval SA (Corporate), e con dipendenza funzionale dal Direttore Generale, con compiti di presidio del rischio e, tramite il Risk ORM, di controllo Permanente di 2° livello sui rischi (operativi e non solo)
- <u>Funzione Compliance</u>, con dipendenza gerarchica e funzionale dall'omologa Funzione Compliance della Capogruppo Arval SA (Corporate), con compiti di presidio di conformità e di conseguente Controllo Permanente di 2° livello per le materie di competenza
- La funzione Comunicazione esterna è in staff al Direttore Generale

L'attività di presidio di 1° livello dei rischi operativi a livello aziendale è demandata ad un'apposita funzione (OPC - Operational Permanent Control) presso il Segretariato Generale mentre l'attività di presidio di 2° livello è demandata alla Funzione Risk ORM in staff al Chief Risk Officer.

La predetta Funzione OPC collabora con la Funzione Risk ORM al fine di redigere - almeno annualmente - un piano dei controlli operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

2.4 Modello e Codice di Condotta di Gruppo

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, avente finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, sono coerenti con quelle del Codice di Condotta di Gruppo che, pur essendo documento distinto dal Modello, è comunque ad esso correlato in quanto parte integrante e sostanziale del sistema di prevenzione di cui Arval si è dotata e che mira a raccomandare, promuovere o

vietare determinati comportamenti per tutti i Destinatari, anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Condotta di Gruppo ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che Arval - in linea con i principi e i valori fondamentali del Gruppo - riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

2.5 Il Modello Arval

2.5.1 La costruzione del Modello Arval

Arval avviò, successivamente all'emanazione del D. Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione della prima versione del Modello, avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2003, così come ogni successivo aggiornamento, fu preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida e alle politiche di Gruppo.

In particolare, nel 2014 la Società ritenne di porre particolare attenzione all'area dei reati contro la Pubblica Amministrazione con una revisione complessiva della relativa Parte Speciale "A" ed una più stringente e rigorosa definizione del concetto di 'pubblico ufficiale'.

La società ha, altresì, avuto particolare cura nell'aggiornare il proprio Modello in conformità agli interventi legislativi susseguitosi nel tempo e dell'evoluzione della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Arval decise di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresentasse – e rappresenti – un'opportunità per rafforzare la sua Corporate Governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. Si evidenzia che i risultati ottenuti al termine di ognuna delle fasi sotto specificate, sono stati condivisi con le strutture aziendali interessate.

- 1) Identificazione dei processi o delle attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale ed esame della documentazione aziendale.
- 2) Autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di

- reati e del sistema di controllo interno atto a mitigare tali rischi.
- 3) Identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.
- 4) Analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.
- Predisposizione del Modello. Il presente Modello è costituito da una "PARTE GENERALE" e da una "PARTE SPECIALE"; quest'ultima reca i principi e le regole generali ai quali i Destinatari devono conformare la condotta della propria attività.

Sono inoltre, predisposte singole "Parti Speciali" (da "a" a "v") appositamente dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La prima Parte Speciale (Parte Speciale A) è denominata «Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio» e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24, 25 e 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001.

La seconda Parte Speciale (PARTE SPECIALE B) è denominata «Reati Societari» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001.

La terza Parte Speciale (PARTE SPECIALE C) è denominata «Reati contro la fede pubblica» e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 125/2016 del 21/6/2016.

La quarta Parte Speciale (PARTE SPECIALE D) è denominata «Reati Finanziari - Abusi di mercato» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.

La quinta Parte Speciale (PARTE SPECIALE E) è denominata «Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25- quater del D. Lgs. 231/2001.

La sesta Parte Speciale (PARTE SPECIALE F) è denominata «Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-quater.1 e dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01.

La settima Parte Speciale (PARTE SPECIALE G) è denominata «Reati

transnazionali» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dalla Legge 146/2006, entrata in vigore in data 12 aprile 2006.

L'ottava Parte Speciale (PARTE SPECIALE H) è denominata «Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

La nona Parte Speciale (PARTE SPECIALE I) è denominata «Ricettazione, Riciclaggio, Auto-riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

La decima Parte Speciale (PARTE SPECIALE L) è denominata «Reati Informatici» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001.

La undicesima Parte Speciale (Parte Speciale M) è denominata «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25- novies del D. Lgs. 231/2001.

La dodicesima Parte Speciale (Parte Speciale N) è denominata «Delitti di criminalità organizzata» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001.

La tredicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE 0) è denominata «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

La quattordicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE P) è denominata «Delitti contro l'Industria ed il Commercio» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis.1* del D. Lgs. 231/01 nonché in reati in materia di contrabbando previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001

La quindicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Q) è denominata «Reati ambientali» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

La sedicesima Parte Speciale (Parte Speciale R) è denominata «I Reati contro il patrimonio culturale» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001.

La diciassettesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE S) è denominata «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e si applica per le tipologie

specifiche di Reati previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

La diciottesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE) è denominata «Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25- quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

La diciannovesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE U) è denominata «Reati Tributari» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

La ventesima Parte Speciale (Parte Speciale v) è denominata «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori» e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.

2.5.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrà consentire ad Arval di richiedere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso Decreto, lo stesso sistema di Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivi ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del Reato, di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Arval anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad Arval di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alla legge ma anche alle prescrizioni del Codice di Condotta di Gruppo e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito

attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari rispetto alle Attività Sensibili e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in Arval, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente § 2.5.2 e relativa al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance e dal sistema di controllo interno in essere presso Arval.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, Arval ha individuato i seguenti:

- 1. i principi di Corporate Governance adottati, anche in via di fatto, da Arval;
- 2. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting del Gruppo;
- 4. il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati da Arval;
- 5. il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- 6. il documento (della Direzione Generale/del Consiglio di Amministrazione) di valutazione dei rischi ex art. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008;
- 7. in generale, la normativa italiana, europea e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

⇒ le Linee Guida di Confindustria, fonte di ispirazione nella predisposizione della mappatura delle **Attività Sensibili** di Arval;

- ⇒ l'ISO 3900:2012 (Road Traffic Safety RTS Management Systems) Gestione Sicurezza Stradale per i Dipendenti;
- ⇒ UNI EN ISO 14000:2015 per il sistema di gestione ambientale
- ⇒ i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (c.d. OdV), interno ad Arval, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- ⇒ infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è maggior probabilità da un punto di vista teorico di commissione dei Reati ed un maggior valore/rilevanza delle Attività Sensibili.

2.5.4 L'adozione del Modello Arval e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia attualmente prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alle sue politiche aziendali Arval si è dotata, sin dal dicembre 2003 (delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2003), di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 nonché di un Organismo di Vigilanza conformi alle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001

medesimo.

Essendo il Modello un atto di emanazione di un "organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 - anche le successive modifiche e integrazioni dello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà procedere all'approvazione dello stesso previo parere favorevole dell'OdV.

In particolare, il Modello dovrà essere tempestivamente aggiornato, modificato o integrato, anche su proposta dell'OdV, in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

Sono di seguito descritti gli eventi a fronte dei quali risulta necessario procedere a un aggiornamento del Modello:

- modifiche legislative e introduzione di nuovi reati all'interno del relativo Decreto;
- cambiamenti negli orientamenti giurisprudenziali;
- cambiamenti tra le policies e/o procedure della Società; in tal caso si procederà all'aggiornamento dell'Allegato "A" come previsto in precedenza al capitolo § 2.1 lett. b);
- modifiche nella struttura organizzativa della Società (intese come cambiamenti nelle attività svolte e/o nei ruoli e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali);
- violazioni o elusione delle prescrizioni contenute nel Modello, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei Reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalle funzioni competenti, o eventualmente da qualsiasi funzione ne venga a conoscenza, in merito alle modifiche e ai cambiamenti sopra citati.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura prevalentemente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni competenti. L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, il relativo Allegato "A" del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile.

L'OdV è periodicamente informato dell'aggiornamento del citato Allegato ed ha facoltà di esprimere il proprio parere al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione di Arval provvederà ad attivare le risorse necessarie, anche esterne alla Società, al fine di procedere all'eventuale aggiornamento del Modello.

2.5.5 | Destinatari del Modello

Il Modello di Arval si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma (Organi Sociali e loro componenti, OdV, Dirigenti);
- ai Dipendenti della Società;
- a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto della stessa o collaborino con essa (Consulenti, Clienti, Intermediari e *Partner*).

Tali categorie di soggetti rappresentano nel loro complesso i "Destinatari" dei principi generali e delle regole di cui al presente Modello.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale e i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne i principi e gli elementi ispiratori e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi generali e dei contenuti espressi nel Modello.

2.6 Le Attività Sensibili di Arval

Dall'analisi dei rischi condotta da Arval ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso

che le Attività Sensibili - allo stato - riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- d) i reati transnazionali;
- e) i reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- g) i reati informatici;
- h) i delitti contro l'industria e il commercio e reati in materia di contrabbando;
- i) i reati ambientali;
- j) i reati contro il patrimonio culturale;
- k) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l) i reati tributari;
- m) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e il trasferimento fraudolento di valori.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati finanziari (abusi di mercato), dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale, dei delitti di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore nonché di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, nella realtà aziendale di Arval le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

a) <u>nei rapporti con la P.A.</u>

- gestione delle vendite relative al noleggio di veicoli a lungo termine alla PA tramite bandi di gara, inviti a gara, ordini attuativi di Convenzioni, c.d. "quinto d'obbligo", procedure extra-gara, inclusa la fase esecutiva del contratto, la gestione di eventuali contestazioni e l'applicazione di penali;
- stipula di accordi di collaborazione/partnership/convenzioni con enti pubblici e/o controllati;
- auto in comodato d'uso gratuito alla PA;

- vendita dei veicoli usati a Clienti appartenenti alla PA o agli utilizzatori dei veicoli tramite il canale B2BTC - "business to business to consumer";
- gestione del recupero crediti verso Clienti appartenenti alla PA, anche tramite soggetti terzi;
- rapporti con la PA per la gestione delle pratiche auto, anche tramite soggetti terzi;
- rapporti con la PA per la gestione del rinnovo della tassa di bollo;
- rapporti con la PA per la gestione delle contravvenzioni e delle relative cartelle esattoriali, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con soggetti e Autorità cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni;
- rapporti con la PA per gli adempimenti tributari, anche tramite soggetti terzi;
- rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di contributi di natura pubblica alla PA per lo svolgimento di attività formativa, anche tramite soggetti terzi;
- gestione degli Intermediari, cui è fatto espresso divieto di proporre i servizi della Società a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- gestione dei rapporti commerciali con la PA, inclusa la concessione di compiacenze commerciali che sono vietate dal Modello;
- attività premiali verso Clienti (ad es. commercial margin, bonus schemes etc.);
- gestione dei rapporti con soggetti identificati come PEP (Persone Politicamente Esposte) siano essi Clienti o persone fisiche correlate a Clienti o ancora Partner, Consulenti o Dipendenti;
- gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione ed incentivazione), anche tramite soggetti terzi;
- gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi;

- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

b) Reati societari

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arval;
- gestione e comunicazione di notizie/dati diretti alla società controllante e suscettibili di confluire in comunicazioni relative al Gruppo;
- acquisto e vendita di beni e servizi fra società del Gruppo;
- attività premiali verso i Clienti (ad es. commercial margin, bonus schemes etc.);
- operazioni straordinarie M&A.

c) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- gestione della promozione e del finanziamento di associazioni senza scopo di lucro;
- attività premiali verso i Clienti (ad es. commercial margin, bonus schemes etc.);
- noleggio auto sia a lungo che a medio termine o vendita di auto usate a Clienti non adeguatamente conosciuti.

d) Reati transnazionali

- noleggio auto sia a lungo che a medio termine
- gestione delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate;
- manutenzione delle auto noleggiate;
- contrasto al riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita anche attraverso la verifica dei flussi finanziari con Clienti, Intermediari e Partners.

e) Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• considerata la natura colposa dei delitti in parola, il rischio di coinvolgimento nella responsabilità da parte di Arval è ravvisabile in generale nell'inadempimento (o nell'adempimento non adeguato) degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 81/2008 (in particolare è stato individuato, tra gli altri, il rischio relativamente al noleggio a clienti di mezzi allestiti con gru e piattaforme).

f) Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- noleggio di veicoli sia a lungo che a medio termine;
- gestione degli acquisti e delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate;
- manutenzione delle auto noleggiate;
- contrasto al riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita anche attraverso la verifica dei flussi finanziari con Clienti, Intermediari e Partner;
- attività premiali verso i Clienti (ad es. commercial margin, bonus schemes etc.);
- adempimenti tributari al fine di prevenire il rischio di auto-riciclaggio;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente.

g) Reati informatici

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili.

h) Delitti contro l'industria e il commercio e reati di contrabbando

 gestione delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate;

- manutenzione delle auto noleggiate;
- gestione degli acquisti relativi al parco auto;
- import/export di beni Extra UE.

i) Reati ambientali

- gestione e smaltimento rifiuti speciali (escluso rottamazione veicoli);
- gestione rottamazione veicoli.

j) Reati contro il patrimonio culturale

 gestione del patrimonio immobiliare di particolare valore paesaggistico, storico, ambientale o culturale.

k) <u>L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u>

approvvigionamento di personale straniero.

l) <u>Reati Tributari</u>

- dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte;
- verifiche, accertamenti e contenziosi fiscali;
- tenuta e conservazione di documenti contabili;
- fatturazione attiva;
- fatturazione passiva;
- gestione della tesoreria e pagamento delle imposte;
- operazioni straordinarie M&A;
- sponsorizzazione ed eventi esterni;
- donazione ed altre iniziative liberali;
- amministrazione e gestione del personale gestione nota spese;
- acquisti di beni e/o servizi e consulenze;
- gestione dei rapporti con procacciatori d'affari, agenti e terze parti;
- vendita e gestione dei clienti;
- attività di remarketing;
- rapporti inter-company;
- partecipazione a procedure indette da enti pubblici o enti assimilabili.

m) <u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e il trasferimento fraudolento di valori</u>

- gestione delle attività di marketing, mediante sponsorizzazioni ed eventi esterni, contributi, donazioni e borse di studio, collaborazioni con enti pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative, inviti ad eventi;
- gestione delle vendite relative al noleggio di veicoli a lungo termine alla PA tramite bandi di gara, inviti a gara, ordini attuativi di Convenzioni, c.d. "quinto d'obbligo", procedure extra-gara, inclusa la fase esecutiva del contratto, la gestione di eventuali contestazioni e l'applicazione di penali;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del Fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze;
- gestione delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate (Attività di remarketing);
- gestione dei rapporti con procacciatori d'affari, agenti e terze parti (Selezione di nuovi procacciatori, agenti, terze parti; svolgimento di verifiche preventive; monitoraggio periodico e riqualifica; contrattualizzazione e pattuizione della provvigione; pagamento delle prestazioni);
- rapporti inter-company;
- operazioni straordinarie M&A.

2.7 L'Organismo interno di Vigilanza ("OdV")

2.7.1 Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b).

Le Linee Guida e la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001 suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal

Collegio Sindacale, caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iv) continuità di azione.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);

o, ancora,

- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a *posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

A titolo esemplificativo, le Linee Guida menzionano le seguenti tecniche:

- → campionamento statistico;
- → tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti);
- → flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- → tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- → elementi di psicologia;
- → metodi per l'individuazione di frodi.

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, è evidente che tali requisiti comportano:

(i) l'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata

possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero la nomina di un organismo di controllo composto da risorse interne ed esterne alla società, al quale partecipino uno o più amministratori non esecutivi;

(ii) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono, inoltre, che i membri dell'OdV non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. In tal senso, i componenti di tale organo non devono avere vincoli di parentela con il vertice aziendale (es. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Arval), né essere legati alla Società da interessi economici rilevanti o da qualsiasi altra situazione, palese o potenziale, che possa generare una carenza di indipendenza od un conflitto di interessi.

Il componente dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse o di carenza di indipendenza con l'oggetto della decisione/delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative. Di tale situazione deve essere data informazione nel verbale di riunione.

Alla luce delle considerazioni che precedono e avuto riguardo agli elementi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, con specifico riferimento ad Arval, sia coerente con le indicazioni normative in materia e con le Linee Guida, la nomina di un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale, collocato in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione, e in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Si specifica che con riferimento all'attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul Modello comporta (c.d. *compliance* e *fraud auditing*), deve appunto essere garantita una linea di riporto diretta verso il Consiglio di Amministrazione.

Rispetto ad altre funzioni, astrattamente individuabili al fine di svolgere i compiti di vigilanza in questione - e segnatamente quelle riconducibili alla Direzione Human Resources ovvero all'Ufficio Legale - sono state segnalate diverse controindicazioni: la necessità di verificare la presenza delle competenze specialistiche necessarie, nonché - sotto il profilo dell'autonomia - la mancanza di reale indipendenza rispetto ai soggetti in posizione apicale e - sotto il diverso profilo dell'efficienza operativa - il rischio che possa venire a mancare la continuità e l'efficacia dell'attività di vigilanza, la quale rischia di essere episodica e limitata

ad aspetti settoriali della vita aziendale.

Tuttavia, la giurisprudenza sino ad ora edita propende fermamente, soprattutto per realtà dimensionalmente medio-grandi come Arval, per la composizione plurisoggettiva dell'OdV e ciò per due ragioni:

- da un lato, la collegialità può meglio garantire quella autonomia che è requisito imprescindibile dell'OdV;
- dall'altro lato, essa può assicurare una dialettica interna, presupposto distintivo per decisioni meditate e consapevoli.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Arval e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il Consiglio di Amministrazione di Arval provvede alla nomina dell'OdV a composizione collegiale, composto da 5 (cinque) membri effettivi, e precisamente:

- da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materie giuridiche o comunque attinenti ai compiti assegnati all'OdV e alle materie dallo stesso trattate;
- da un Consigliere di amministrazione privo di deleghe;
- dal Presidente del Collegio Sindacale;
- dal Responsabile della Funzione Compliance della Società;
- da altro consulente esterno di adeguata esperienza e seniority.

Si è inoltre deciso di prevedere un membro supplente per casi c.d. 'di necessità ed urgenza'; un membro, cioè, la cui funzione è quella di subentrare, automaticamente e per il solo periodo strettamente necessario ad una nuova nomina, al membro effettivo che improvvisamente abbia cessato, sia decaduto dalla carica o abbia esercitato il diritto di recesso; e ciò al fine di garantire, anche di fronte a situazioni contingenti, la continuità della funzione di vigilanza dell'OdV. Tenuto conto della temporaneità dell'eventuale incarico, si è ritenuto che tale funzione possa essere efficacemente ricoperta da un componente del Collegio Sindacale, diverso dal suo Presidente.

L'OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica per una durata pari - o comunque non superiore - a quella del Consiglio di Amministrazione stesso.

Prima di procedere con l'atto della nuova nomina o della riconferma dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione motiva il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità descritte nel seguito. Il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dovrà riportare adeguata informativa in merito.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti affidati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia dell'ausilio dei Soggetti Apicali e delle altre funzioni aziendali interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Si ritiene, poi, che un organismo a composizione mista possa garantire al meglio il rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa in questione; in particolare, la presenza di almeno un componente esterno di comprovata esperienza e professionalità, per definizione non coinvolto in nessuna attività operativa dell'Azienda ed estraneo alla logica ed alle eventuali pressioni dell'organo societario, è generalmente in grado di assicurare in modo soddisfacente l'autonomia richiesta dal Decreto, mentre la presenza anche del membro interno appartenente alla Funzione Compliance è stata ritenuta utile al fine di mettere a disposizione dell'OdV specifiche competenze tecniche, unitamente all'indispensabile conoscenza della realtà aziendale, che è *conditio sine qua non* per l'efficace azione dell'OdV medesimo.

Quanto al potere di nomina e di revoca dell'OdV, già si è detto che quest'ultimo viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Arval. Al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo, pertanto, di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca dei singoli componenti o addirittura dell'intero Organismo potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" dovrà intendersi:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento;
- b) la condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) una grave infermità, che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- d) le dimissioni o il licenziamento per motivi non attinenti l'esercizio della funzione di componente dell'OdV, ovvero l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione che sono propri dell'OdV;
- e) un grave inadempimento dei doveri connessi alla carica ed imposti dal Modello o dal relativo Regolamento;
- f) la "omessa o insufficiente vigilanza" sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, risultante da una sentenza di condanna della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento"; in questi casi, prima della sentenza di condanna o di patteggiamento, il Consiglio di Amministrazione può disporre con l'approvazione del Collegio Sindacale la sospensione, in via cautelare, dell'OdV, o di un suo singolo componente, cui l'omessa o insufficiente vigilanza di cui sopra risulti espressamente imputata.

In caso di decadenza o di sospensione dell'intero collegio dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla nomina di un nuovo OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

- 1. l'avvenuta condanna, con sentenza anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- 2. l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il Consiglio di Amministrazione può disporre - con l'approvazione del Collegio Sindacale - la sospensione del componente dell'OdV interessato dai relativi provvedimenti e la nomina di un componente (o nei casi più gravi, dell'intero OdV) ad interim, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione riguardo agli specifici e giustificati motivi e con un preavviso di 3 mesi.

In definitiva, il suddetto Organismo - così strutturato quanto a linee di riporto,

nomina e revoca dello stesso - è stato riconosciuto come il più adeguato ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto Organo il compito di svolgere – in qualità di OdV – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di Arval si può avvalere del supporto delle altre funzioni interne qualora necessario o opportuno. Mediante apposite comunicazioni organizzative interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, le risorse utilizzate, il ruolo e le responsabilità specifiche alle stesse conferite da parte dell'OdV.

L'OdV, inoltre, è stato dotato dal Consiglio di Amministrazione di risorse - in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Le risorse, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget annuale.

L'OdV svolge la propria attività sulla base di un proprio regolamento interno, volto a disciplinare le modalità principali di esercizio della propria azione. Il regolamento, redatto ed approvato dallo stesso OdV, deve comunque contenere:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna (quali, ad esempio, convocazione e *quorum* deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, periodicità, metodi e modalità delle attività ispettive proprie dell'OdV).

2.7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o

normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di seguito elencati.

- Attuare le attività ispettive e i controlli pianificati.
- Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Arval, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati.
- Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo § 2.11).
- Coordinarsi con la Direzione Human Resources e la Funzione Compliance per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi a Dipendenti e Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.
- Verificare con la Direzione Human Resources e la Funzione Compliance l'aggiornamento con continuità dello spazio nella Intranet della Società, contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello.
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo § 2.7.4).
- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management.
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Arval al

rischio di commissione di uno dei Reati;

- b) sui rapporti con Consulenti, Intermediari e *Partner* che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili, nonché con la Società di revisione;
- c) sulle operazioni straordinarie della Società. A tale proposito, si noti come, sebbene Arval sottoponga il bilancio a certificazione volontaria da parte di una Società di revisione, l'OdV dovrà comunque vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, anche con riferimento ai reati societari connessi alla redazione del bilancio di esercizio (ed in particolare per quanto riguarda il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.). I controlli dei revisori esterni, infatti, non rendono superflua l'azione dell'OdV ma, al contrario, si rende opportuno prevedere controlli specifici sull'operato del revisore, a salvaguardia, in particolare, del requisito dell'indipendenza del revisore stesso.
- Interpretare, in coordinamento con l'Ufficio Legale, la normativa rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e verificare l'adeguatezza del Modello stesso alle corrispondenti prescrizioni normative.
- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello.
- Attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (ad esempio, con l'Ufficio Legale per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire Arval dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la Direzione Human Resources per l'applicazione di sanzioni disciplinari).
- Suggerire al *management* eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti pratici dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla capacità in astratto del Modello di prevenire i Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto di soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Arval in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza di Dipendenti ed Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa, con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (cfr. successivo § 7.3).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

A tal fine (oltre alla dettagliata disciplina della revoca dell'OdV, di cui al precedente § 7.1), il Consiglio di Amministrazione sarà adeguatamente informato dal Direttore Generale di ogni intervento organizzativo riguardante l'OdV e ne verificherà la coerenza con le politiche interne aziendali.

2.7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV – che si dovrà riunire con cadenza almeno trimestrale – dovrà riferire in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV predispone:

con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al precedente § 7.2 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili).

Qualora l'OdV rilevi aspetti critici riferibili ad uno o più Responsabili di una qualsiasi delle altre funzioni aziendali, provvederà alla relativa segnalazione al

Consiglio di Amministrazione.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) gli eventuali aspetti critici (e spunti per il miglioramento) emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Arval, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. precedente § 2.7.2).

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'OdV, laddove nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, accerti l'esistenza di violazioni che comportano un rischio elevato per la Società, dovrà dare immediata informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché gli stessi possano prendere le decisioni ritenute più opportune per la tutela della Società.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la Funzione Compliance e le altre funzioni di controllo interno in ordine ai controlli sui processi sensibili e all'esito di tali controlli;
- con la Funzione Risk ORC in ordine ai controlli di competenza della medesima e all'esito degli stessi;
- con l'Ufficio Legale (per l'interpretazione della normativa rilevante, per definire il contenuto delle clausole contrattuali nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari);
- con la Direzione Human Resources in ordine alla formazione erogata al personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con l'AML Correspondent (presso la Direzione Finance) in ordine al controllo dei flussi finanziari.

2.7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei

Destinatari o di chiunque ne venga a conoscenza, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Arval ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 7.5).

La Società prevede flussi informativi periodici da inviare all'OdV utilizzando l'apposita casella postale all'uopo predisposta (<u>organismodivigilanza231@arval.it</u>), da parte delle diverse Funzioni aziendali secondo tempi, contenuti e modalità definite all'interno di apposita Procedura, allo scopo di consentirne la presa visione e l'analisi da parte dell'OdV stesso. Alcuni dei principali flussi, a titolo esemplificativo, sono:

- Report di verifiche effettuate dalla funzione audit di gruppo ove aventi impatto ex D. Lgs. 231/2001;
- Elenco infortuni che comportino prognosi > ai 40 giorni o per omicidio colposo (esclusi gli infortuni *in itinere*);
- Report dei risultati delle attività di controllo in ambito processi/aree in ambito D. Lgs. 231/2001;
- Report delle gare pubbliche cui la Società ha partecipato con indicazione del relativo esito;
- Report su acquisti e consulenze avvenuti tramite trattativa diretta;
- Risultanze delle verifiche di controllo nell'ambito del processo di redazione del bilancio.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV, sempre per il tramite della medesima casella di posta elettronica di cui sopra (<u>organismodivigilanza231@arval.it</u>) - informazioni estemporanee e ad evento concernenti a titolo di esempio:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

2.7.5 Segnalazioni (Whistleblowing) ex D. Lgs. 24/2023 (integrazione art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001)

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/20231 ("Decreto Whistleblowing"), la Società ha proceduto alla regolamentazione delle modalità di gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing.

In particolare – in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing – rilevano, ai fini della segnalazione:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 (*i.e.*, costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione del Modello (*i.e.*, regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello della Società, nonché nel Codice Etico e nelle policy e/o procedure aziendali della Società), che non siano ricompresi nell'elenco di cui ai numeri successivi;
- b. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel Decreto Whistleblowing (e.g., appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.); atti od omissioni costituenti frode o altra attività illegale che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (di seguito, anche, "TFUE"), dettagliati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (cfr. art. 26, paragrafo 2 del TFUE), ivi incluse le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società, nonché i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Al riguardo si precisa che:

- le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 (i.e., costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione del Modello e delle relative procedure (punto a) possono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza, quale Gestore della Segnalazione, in forma scritta tramite posta ordinaria mediante la dicitura "Riservato e Confidenziale, Segnalazione Whistleblowing, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza", presso la sede della Società, al seguente indirizzo: Via Sette Regole, 21 - 50018 Scandicci (FI).

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale e riservato/Segnalazione Whistleblowing";

- le segnalazioni relative ad illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel Decreto Whistleblowing (punto b) possono essere segnalate al Referente Whistleblowing Compliance di Arval tramite piattaforma informatica disponibile sul sito internet https://www.arval.it/corp/moduli-whistleblowing-segnalazioni.

Le altre segnalazioni non rientranti nell'ambito applicativo del Decreto Whistleblowing possono essere segnalate, a livello locale, tramite la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo www.arval.it/corp/moduli-whistleblowing-segnalazioni, e verranno gestite dalle competenti funzioni aziendali in linea con le procedure di Arval.

Per quanto concerne le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione viene inviato al segnalante apposito avviso di ricevimento ed entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione viene fornito riscontro.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte della Società garantiscono, ai sensi del D. Lgs. 24/2023:

- a. <u>la riservatezza e l'integrità di tutte le informazioni contenute nella segnalazione e nella documentazione ad essa allegata</u> e, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona cui i fatti segnalati si riferiscono e degli altri soggetti comunque menzionati nella segnalazione;
- b. <u>la protezione del segnalante e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing</u> da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, al ricorrere delle condizioni di cui al Decreto Whistleblowing;
- c. <u>l'indipendenza</u>, <u>la competenza e l'assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti</u> nella gestione delle segnalazioni;
- d. <u>il trattamento dei dati personali e la conservazione dei documenti e delle</u> <u>informazioni di cui alla segnalazione per il tempo strettamente necessario in</u>

conformità al Decreto Whistleblowing e alle disposizioni applicabili in materia di privacy.

Valgono inoltre al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il contenuto della segnalazione soprattutto se anonima dovrà essere preciso e circostanziato tale da dare la possibilità di identificare fatti, comportamenti posti in essere e persone coinvolte nella violazione o presunta violazione segnalata;
- deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione attinente ai fatti segnalati per le prime valutazioni di competenza;
- al fine di agevolare l'analisi e di ascoltare l'autore della segnalazione, è preferibile che la stessa venga fatta in modo non anonimo; tuttavia, qualora si avverta disagio, le segnalazioni possono essere indirizzate anche in modo anonimo, purché formalizzate nei modi e nei contenuti sopra esposti; in tal senso, non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede che risultassero diffamatorie o vessatorie nei confronti di altri soggetti, l'autore di tali segnalazioni potrà incorrere in una sanzione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal Diritto del Lavoro, dalle leggi vigenti e dal Sistema Disciplinare, per la cui definizione si rimanda al relativo capitolo § 2.11 che segue. Allo stesso modo possono essere sanzionati disciplinarmente i soggetti che pongono in essere condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione.

Per una migliore e più approfondita visione delle modalità di attivazione e funzionamento del dispositivo di "allerta etico o *whistleblowing*", si rimanda all'apposita Procedura, parte integrante del presente Modello.

2.7.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni e report previsti nel presente Modello, sono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Per quanto riguarda la conservazione di eventuali segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023 si rinvia a quanto previsto dalla normativa e dalla procedura adottata dalla Società.

L'accesso al database è consentito - oltre che ai membri dell'OdV - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, inoltre, dovrà predisporre un apposito Libro delle Adunanze, nel quale raccogliere tutti i verbali relativi alle sue sedute, i quali andranno registrati in ordine cronologico.

2.8 La gestione delle risorse economiche e finanziarie - Controllo di gestione

Il Controllo di Gestione di Arval permette di verificare, attraverso opportuni report di analisi, la situazione delle spese ed eventuali rischi connessi al raggiungimento dei target (economici e di volumi commerciali) definiti in sede di pianificazione.

Questa funzione ha l'obiettivo di:

- definire in maniera chiara le risorse economiche a disposizione delle singole Direzioni / Divisioni Aziendali attraverso la programmazione e definizione del Budget e dei vari *forecast* infrannuali. Oltre le risorse economiche vengono fissati e condivisi con tutte le strutture commerciali i volumi di vendita che costituiscono la base per definire il livello di spesa adeguata a raggiungere una certa economicità/obiettivo.

Tale processo prevede il coinvolgimento dei vari *owner* con cui si condividono gli obiettivi e che ne garantiscono il raggiungimento e/o l'aggiornamento con le opportune spiegazioni/dettagli.

- Rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget e forecast, analizzarne le cause e riferire i risultati agli appropriati livelli gerarchici/owners per gli opportuni interventi di adeguamento (misure correttive), al fine di poter raggiungere o riadeguare gli obiettivi dell'anno.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati consuntivi rispetto alle previsioni di *budget*, attraverso report di analisi, agli appropriati livelli gerarchici, permette il raggiungimento degli obiettivi programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio o rivisti nei vari forecast infrannuali.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di Arval sono, comunque, fondati sui seguenti elementi:

- 1. una procedura che definisce i principi generali del processo di conferimento dei poteri di firma e regolamenta le modalità di richiesta, aggiornamento, revoca ed utilizzo dei poteri di firma;
- 2. un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
- 3. un'organizzazione aziendale fondata sul principio della separazione dei compiti (*segregation of duties*);
- 4. un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

La Direzione Finance monitora le procedure di trasparenza e di controllo nella formazione di provviste economiche e finanziarie e nei meccanismi di pagamento, onde impedire in ogni modo la creazione di c.d. "fondi occulti". L'OdV può richiedere integrazioni e modifiche ai suddetti elementi ove ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

2.9 Deleghe

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Arval è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati nei limiti dello Statuto della Società e delle norme di legge, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale hanno facoltà di sub-delega nei limiti, ovviamente, dei poteri a loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, conformemente alle previsioni dello Statuto della Società, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale trimestralmente circa l'esercizio dei poteri, di carattere generale, loro conferiti (nonché sui poteri, a loro volta, eventualmente conferiti a terzi).

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. I poteri

così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

2.10 La formazione del personale e la diffusione del Modello

2.10.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi Sociali e Organismo di Vigilanza

Arval garantisce una corretta conoscenza del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta di Gruppo e degli obblighi comportamentali da essi previsti sia al personale già presente in azienda, sia al personale di nuovo inserimento (solitamente indicato come "newcomer"), con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività Sensibili ed al ruolo (manager, dirigenti, esecutivi) svolto nell'attività aziendale.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Segretario Generale, la specifica funzione Training all'interno della Direzione Human Resources e con il Responsabile della Funzione Compliance nonché delle altre Direzioni/Divisioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Ogni aggiornamento del presente Modello e relativo Allegato sub "A", del Codice di Condotta di Gruppo è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'aggiornamento stesso attraverso la newsletter interna dei Dipendenti di Arval ("@arval"), inviata a tutti i Dipendenti con cadenza settimanale.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il Modello è, altresì, pubblicato integralmente, unitamente al relativo Allegato sub "A" (elenco dei "protocolli" applicabili), alle procedure (o "protocolli") nella loro versione integrale, al Codice di Condotta di Gruppo, sulla Intranet aziendale (Echo'Net), accessibile a tutti i Dipendenti, nonché per quanto riguarda la sola Parte Generale sul sito web aziendale (www.arval.it). Sul sito Internet è disponibile anche copia del Codice di Condotta di Gruppo.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e di Condotta di Gruppo adottati dalla Società è obbligatoria per Dipendenti, Organi Sociali e OdV, e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, Arval si impegna a dare un adeguato livello di informazione e formazione al proprio personale, sia attraverso l'erogazione di attività formativa in aula, anche con l'ausilio di consulenti e professionisti esterni, destinata a ruoli particolarmente sensibili, sia attraverso moduli di e-learning (on-line), destinati a tutta la popolazione aziendale indistintamente o differenziati per specifico target, a seconda del contenuto del training, con obbligo di frequenza e fruizione. Entrambe le modalità di erogazione formativa si concludono con idonei test atti a certificarne sia l'effettiva fruizione, sia la piena comprensione del suo contenuto. La fruizione della formazione per i relativi destinatari è obbligatoria ed è tracciata informaticamente (per l'e-learning) o con firme di presenza e di avvenuta fruizione (per la formazione in aula).

2.10.2 Informazione a Clienti, Consulenti, Intermediari e Partner

Clienti, Consulenti, Intermediari e *Partner* sono informati dell'adozione del Modello da parte di Arval. Essi, attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, devono dichiarare di averne preso visione e di impegnarsi ad eseguire le proprie prestazioni/obbligazioni conformando il proprio comportamento alle prescrizioni del Decreto e ai principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta di Gruppo e dal Modello di Arval. L'inosservanza di detta clausola costituisce motivo di risoluzione del rapporto con Arval, fatta comunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

2.11 La gestione del personale

2.11.1 Il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale

Arval garantisce che le politiche di remunerazione, valutazione e incentivazione adottate siano in linea con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali di lungo periodo, nonché con una politica di sana e prudente gestione del rischio e con la situazione economico-patrimoniale della Società.

I principi e le regole di condotta nella definizione, assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali sono trattate all'interno del Codice di Condotta di Gruppo diffuso ai relativi Destinatari mediante ogni strumento utile allo scopo (sito Intranet, sito Internet, clausole contrattuali *ad hoc*, note informative, ecc.).

Il grado di formazione raggiunto in ambito D. Lgs. 231/2001, l'osservanza di leggi e regolamenti, sia interni che esterni alla Società, l'allineamento alla *mission* e ai valori della Società, l'eventuale violazione di principi di condotta inclusi nel *corpus* normativo applicabile sono aspetti tenuti in debito conto nel processo di

remunerazione, valutazione ed incentivazione delle risorse.

2.11.2 Il sistema di debriefing del personale dimissionario

In fase di *debriefing* del personale dimissionario, devono essere individuate e adeguatamente tracciate le motivazioni alla base della scelta del dipendente tramite apposita intervista, all'interno della quale devono essere previste specifiche domande relative agli aspetti etico-comportamentali.

2.11.3 Sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni – la cui disciplina è contenuta in apposita Procedura – è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.11 e fermo restando che l'effettività del sistema sanzionatorio è anch'essa oggetto di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto al precedente § 2.7.2., l'accertamento delle violazioni del Modello e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza delle funzioni aziendali preposte all'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Resta fermo, in questi casi, l'obbligo, da parte della funzione aziendale competente, di dare comunicazione all'OdV dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e le tempistiche stabilite in apposita procedura.

2.11.4 Soggetti sottoposti

Sono sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Modello, o al regime sanzionatorio secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, rispettivamente i Destinatari dello stesso e tutti coloro i quali, per attività inerenti ad una o più aree di rischio, intrattengono con Arval un rapporto contrattuale, comunque denominato, di rappresentanza, di collaborazione o di consulenza.

2.12 Condotte sanzionabili

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti meritevoli di sanzione sono così classificati:

- inosservanza degli ordini impartiti dall'azienda e finalizzati al rispetto delle procedure previste dal Modello ed al rispetto delle prescrizioni del Codice di Condotta di Gruppo;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure del Modello o nel Codice di Condotta di Gruppo;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni di tale gravità da far ritenere compromesso il rapporto di fiducia fra l'autore e Arval;
- inosservanza di ordini o di prescrizioni, tale da provocare, oltre ad una compromissione del rapporto fiduciario fra l'autore e Arval, anche un grave nocumento alla stessa, e comunque tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni sopra citati perpetrati attraverso condotte omissive e in eventuale concorso con altri;
- inosservanza delle misure di tutela del segnalante (*whistleblower*) e del suo diritto alla protezione della propria identità nell'ambito del dispositivo di "allerta etico o *whistleblowing*";
- adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati;
- segnalazione al dispositivo di "allerta etico o whistleblowing" con dolo o colpa grave di fatti che si rivelano infondati;
- adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute nonché la mancata istituzione di canali di segnalazione o la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa.

Le modalità di accertamento delle inosservanze del solo Codice di Condotta di Gruppo e di irrogazione delle relative sanzioni restano disciplinate secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

2.12.1 Criteri di applicazione delle sanzioni

In presenza di una delle condotte descritte al punto precedente, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno determinati in misura proporzionale all'entità dell'infrazione, ed in particolare in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- rilevanza degli obblighi violati;

- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento psicologico (dolo o colpa);
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- *curriculum* professionale dell'autore dell'infrazione, con particolare riferimento a eventuali, precedenti infrazioni dello stesso tipo.

La gravità della violazione sarà a sua volta valutata sulla base dei seguenti criteri:

- tipo ed entità del danno o del pregiudizio cagionato all'ente o ai suoi dipendenti;
- intensità del dolo o grado della colpa;
- circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta infrazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punibili con sanzioni diverse, e sempre che la gravità complessiva dei fatti non lo renda irragionevole, potrà applicarsi la sola sanzione prevista per l'infrazione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e proporzionalità.

2.12.2 Tipologia delle sanzioni: per i lavoratori dipendenti non dirigenti

Le condotte sanzionabili di cui al punto 12.2 che precede tenute dai lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale sono definiti come illeciti disciplinari.

Relativamente alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, Arval fa riferimento a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi (d'ora innanzi per brevità "CCNL") da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali.

Gli illeciti disciplinari potranno dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei seguenti provvedimenti stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente:

- biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL vigente;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;

• il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Unitamente a tali sanzioni potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Fermi restando i criteri descritti nel precedente punto 12.3 ai fini dell'applicazione delle sanzioni, fermo quanto previsto dal CCNL applicato, saranno tenute in considerazione anche le seguenti circostanze:

- se l'inosservanza è caratterizzata da occasionalità, assenza di danno o pregiudizio per Arval e da colpa lieve, la sanzione non può essere più grave del biasimo inflitto verbalmente;
- se l'autore è recidivo, la sanzione non può essere inferiore al **biasimo inflitto per iscritto**;
- nel caso di comportamento doloso e con pregiudizio dell'ente, la sanzione non può essere inferiore alla **sospensione dal servizio e dal trattamento economico nella misura non eccedente l'importo delle 4 ore della normale retribuzione**:
- laddove l'infrazione sia sorretta da dolo ed il pregiudizio per l'ente sia di rilevante entità, la sanzione non può essere inferiore al **licenziamento** disciplinare.

Il sistema disciplinare sarà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dai competenti organi di Arval in conformità alle norme di legge e contrattuali collettive in vigore.

2.12.3 Per il personale dipendente con qualifica dirigenziale ("Dirigenti")

In caso di (a) violazione, da parte dei Dirigenti, del Modello o del Codice di Condotta di Gruppo, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, tali violazioni e le relative misure di natura contrattuale saranno valutate, coerentemente con quanto già descritto nel paragrafo precedente, e alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti di Aziende del Terziario. L'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione alla funzione aziendale competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o, eventualmente, dell'amministratore espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Unitamente alle sanzioni applicabili potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in

capo al soggetto interessato.

2.12.4 Per gli Amministratori, i Sindaci, i membri dell'OdV ed i Direttori Generali nominati dal Consiglio di Amministrazione

Nel caso di violazione del Modello o del Codice di Condotta di Gruppo da parte di uno o più degli Amministratori, i Sindaci ed i Direttori Generali - non dirigenti - nominati dal Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale mediante relazione scritta per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, ivi incluso il Presidente, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arval o, eventualmente, l'amministratore espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nei casi più gravi di violazione da parte dei membri del Collegio Sindacale, ovvero qualora la violazione sia tale da integrare giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

La revoca del mandato o l'archiviazione del relativo procedimento spettano al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il *fumus* di un'avvenuta infrazione.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà di Arval di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

2.12.5 Per le Società di Service e per gli altri soggetti terzi

Ogni violazione del Modello o del Codice di Condotta di Gruppo da parte delle Società di Service ovvero da parte di altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari (Consulenti e *Partner*), potrà costituire, qualunque sia il rapporto che lega questi soggetti alla Società, inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale. A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- 1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo da parte dei terzi;
- 2. richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e ad operare in linea con i principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta di Gruppo e dal Modello;
- 3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola (ad esempio, penali di natura pecuniaria *ex* artt. 1382 ss. c.c. o, nei casi più gravi, risoluzione del contratto); ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo, nonché l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni suddette.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ogni violazione del Decreto, del Modello o del Codice di Condotta di Gruppo da parte del personale distaccato/comandato da altre entità al di fuori del Gruppo deve essere comunicata all'Azienda distaccante perché quest'ultima adotti gli opportuni provvedimenti disciplinari. Nelle more, deve comunque essere disposto l'allontanamento del distaccato/comandato, con contestuale messa a disposizione dello stesso.

2.12.6 Per le Società di Revisione

Qualora l'inosservanza del Decreto, del Modello o del Codice di Condotta di Gruppo sia imputabile ad una Società di revisione, le sanzioni a quest'ultima applicabili rimangono quelle previste al punto precedente per le società di service. La competenza ad applicare dette sanzioni spetta all'Assemblea dei Soci. Qualora la sanzione massima da applicare sia quella della revoca per giusta causa, dovrà essere seguito l'iter procedimentale previsto all'art. 2409-quater, co. 3 del Codice Civile che, prevede l'approvazione di suddetta deliberazione da parte del Tribunale previa escussione dell'interessato.

È fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile.

PARTE SPECIALE

3.1 Principi e regole generali di comportamento

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Parti Speciali appositamente dedicate a ciascuna categoria di reati, i Destinatari del Modello devono conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- riservatezza, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo della fiscalità, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Arval, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei Dipendenti;
- b. assicurare l'integrità fisica e morale dei Dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare e condannare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione della Società con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti forniti;
- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di Arval è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Arval potrà giustificare comportamenti contrari.

Arval ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari – i cui principi generali sono richiamati in apposita Policy - costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa in Arval, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, Arval ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

3.2 Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

3.3 Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i Fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i Fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- avere interessi privati in altre realtà aziendali potenzialmente in conflitto con gli interessi della Società o del Gruppo;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società;
- compiere operazioni sulla scorta di informazioni privilegiate acquisite da un cliente, fornitore, dalla Società o dalla Capogruppo.

Chiunque si trovi o ritenga di trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interesse secondo quanto previsto e disciplinato in apposita Policy, è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società per le opportune valutazioni.

3.4 Riservatezza

La politica della privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali ("Policy Generale di Arval Italia sulla protezione dei dati personali" e documenti ad essa correlati) è fondata sui seguenti principi:

PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE: il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale e nel rispetto di misure tecniche adeguate a garantire la conformità del trattamento stesso:

PRINCIPIO DI LICEITA', CORRETTEZZA E TRASPARENZA: i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle norme e garantendo la tracciabilità delle informazioni che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato;

PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE: i dati personali sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO: le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

PRINCIPIO DI ESATTEZZA: i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE: i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati.

PRINCIPIO DI INTEGRITA' E RISERVATEZZA: i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

3.5 Comunicazioni all'esterno

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute in apposita Policy aziendale, le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario del Modello può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

3.6 Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardarne l'efficienza e la durata. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

3.7 Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario del Modello può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, nel rispetto dei limiti di valore e delle condizioni previste da apposita Policy purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste – per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

- OMISSIS -